

N. R.G. 3607/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3607/2025** promossa da:

[REDACTED], Indirizzo

Telematico

parte attrice

contro

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

parte convenuta



CONCLUSIONI

Per parte attrice:

in via principale:

accertata, ritenuta e dichiarata, per i motivi in atti, l'illegittimità dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n. 1863/2021 r.g.e. (cui è riunita la n. 1898/2021 r.g.e.) emessa dal Giudice dell'Esecuzione il 13 novembre 2024 e comunicata dalla Cancelleria il successivo 25 novembre, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla la predetta ordinanza, con ripristino della procedura esecutiva e del vincolo del pignoramento sulla quota di [REDACTED], ivi inclusi i diritti e poteri in capo al custode Dott. [REDACTED] e comunque con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge e del caso;

in ogni caso:

- condannare [REDACTED] al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio di merito e della precedente fase cautelare, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- condannare [REDACTED] a risarcire a [REDACTED] il danno da lite temeraria ex art. 96, commi I-III, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, per tutti i motivi esposti in narrativa.

Per parte convenuta [REDACTED]:

alla legittimazione di [REDACTED] e alla titolarità dei crediti per cui è opposizione, per tutto quanto dianzi rilevato ed argomentato, ritenersi inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile l'opposizione agli atti esecutivi promossa da [REDACTED] avverso l'ordinanza di estinzione del G.E., dichiarando per l'effetto l'estinzione della procedura esecutiva in danno dell'opposto RGE n. 1863/2021 dott. Calli, con ogni statuizione conseguente;

nel merito in principalità: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie opportune o del caso, per tutto quanto dianzi rilevato ed argomentato, rigettarsi l'opposizione avversaria per essere opponibile



e non sindacabile nella presente sede il recesso del sig. [REDACTED], confermando, per l'effetto, l'ordinanza di estinzione del G.E., con ogni statuizione conseguente;

nel merito in subordine: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie opportune o del caso, per tutto quanto dianzi rilevato ed argomentato, reietta ogni richiesta di accertamento nel merito, anche in via incidentale, delle ragioni dello spiegato recesso, in denegata ipotesi di non ritenuta integrale estinzione della procedura esecutiva RGE n. 1863/2021, disporsi, in modifica della gravata ordinanza di estinzione, la definitiva cessazione della delega alle vendite della partecipazione pignorata ed il trasferimento del vincolo pignoratizio sul corrispettivo dovuto dalla [REDACTED] a titolo di prezzo del recesso, autorizzando, in tal senso, il custode già nominato dott. [REDACTED], a procedere al relativo incasso, sempre dalla medesima [REDACTED] sino a soddisfacimento dei creditori della procedura in base alle rispettive ragioni e prelezioni di credito, fatto salvo il residuo da ritornarsi al debitore esecutato.

in estremo subordine: nella denegatissima ipotesi in cui dovessero essere accolte le domande avverse e, dunque, ove si dovesse ritenere inopponibile e/o infondato il recesso spiegato con conseguente riforma dell'ordinanza di estinzione adottata dal G.E., vorrà il Tribunale adito rimettere l'adozione di ogni ulteriore provvedimento conseguente al Giudice competente ovvero al Giudice dell'esecuzione.

Con il favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario

Per parte convenuta [REDACTED]:

in via principale, nel merito: accertata, ritenuta e dichiarata, per i motivi esposti, l'illegittimità dell'ordinanza opposta, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione il 13 novembre 2023 e comunicata dalla Cancelleria il successivo 25 novembre, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge e del caso, anche in ordine alla prosecuzione della procedura esecutiva ai fini della fissazione dei successivi esperimenti di vendita del bene pignorato;



in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della precedente fase sommaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] e la [REDACTED], proponendo opposizione agli atti esecutivi con riferimento all'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva intrapresa dalla stessa attrice nei confronti di [REDACTED] e nella quale aveva fatto intervento quale ulteriore creditore la [REDACTED] [REDACTED]

L'attrice in particolare esponeva:

- che in forza del decreto ingiuntivo n. 2120/2020 emesso dal Tribunale di Brescia e della cessione del relativo credito in suo favore, l'attrice promuoveva la procedura esecutiva mobiliare n. 1863/2021 r.g.e., sottoponendo a pignoramento la quota di partecipazione detenuta da [REDACTED] nella società [REDACTED];
- che l'attrice interveniva poi nella procedura *de qua* per ulteriori crediti vantati sempre nei confronti dell'esecutato in forza dei seguenti titoli:
 - a) ordinanza Tribunale di Brescia Dott. Alessandro Pernigotto, 8 ottobre 2021 per Euro 3.647,80; b) decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Brescia n. 4368/2022 per Euro 786.383,00 oltre interessi; c) ordinanza Tribunale di Brescia, 6 febbraio 2023 per Euro 8.308,30; d) sentenza Tribunale di Brescia n. 8247/2020 r.g. per Euro 10.978,97;
- che a propria volta la [REDACTED] interveniva nella procedura esecutiva con sei atti di intervento per complessivi Euro 41.181,64;
- che il giudice dell'esecuzione nominava il Dott. [REDACTED] custode della partecipazione pignorata in luogo del debitore, delegandolo altresì al compimento delle operazioni di vendita relative alla partecipazione pignorata;
- che veniva autorizzata la messa in vendita della partecipazione societaria pignorata e gli esperimenti tenutisi il 12 dicembre 2023, il 4 marzo 2024 e il 21 maggio 2024 andavano



deserti, non essendo pervenute offerte;

- che [REDACTED] sin dalla notifica dell'atto di pignoramento tentava in ogni modo di ostacolare la procedura esecutiva attraverso una serie di opposizioni, che venivano tutte rigettate dall'intestato Tribunale;
- che il 6 settembre 2024, a ridosso del quarto esperimento di vendita previsto per il 10 settembre 2024, [REDACTED] inviava alla [REDACTED] una PEC con cui comunicava il proprio recesso dalla società, all'evidente unico fine di vanificare l'esperimento di vendita;
- che l'8 settembre 2024 [REDACTED], dando atto del recesso esercitato il giorno precedente, depositava nella procedura "*RECLAMO EX ART. 534 E/O 591 TER DISP. ATT. C.P.C. avverso ultimo avviso di vendita dott. [REDACTED] e relativa fissazione di esperimento di vendita del 10.09.2024*" chiedendo di annullare e/o revocare e/o arrestare e/o in ogni caso sospendere il prossimo esperimento di vendita previsto al giorno 10 settembre 2024;
- che sia [REDACTED] che la [REDACTED] contestavano immediatamente il recesso comunicato dall'esecutato, ritenendolo anzitutto inopponibile alla procedura esecutiva, dal momento in cui il pignoramento della partecipazione comportava che il socio non ne potesse più liberamente disporre, né alienandola, né tanto meno esercitando il recesso, e comunque ritenendo che detto recesso fosse inesistente, invalido ed inefficace, oltre che esercitato sulla base di presupposti inesistenti;
- che con ordinanza comunicata dalla cancelleria in data 25 novembre 2024 il G.E., statuiva che, essendo venuto meno il bene pignorato sulla base della dichiarazione di recesso dell'esecutato, non solo non era più possibile disporre ulteriori esperimenti di vendita, ma lo stesso processo d'esecuzione doveva arrestarsi per l'impossibilità di conseguire il risultato cui era preordinato;
- che, pertanto, il giudice dell'esecuzione dichiarava concluso il processo di esecuzione per il venir meno della partecipazione in società a responsabilità limitata oggetto di espropriazione, disponendo che le spese della procedura fossero poste definitivamente a carico delle parti che



le avevano anticipate;

- che con ricorso in data 12 dicembre 2024 [REDACTED] promuoveva opposizione *ex art.* 617, co. II, c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione suddetta, chiedendo la revoca dell'ordinanza di estinzione, con ripristino della procedura esecutiva e del vincolo del pignoramento sulla quota di [REDACTED], ivi inclusi i diritti e poteri in capo al custode Dott. [REDACTED];
- che il G.E. sospendeva *inaudita altera parte* provvisoriamente gli effetti dell'ordinanza, invitando l'opponente ad iscrivere a ruolo il ricorso;
- che nelle more, la [REDACTED] si rendeva cessionaria del credito verso [REDACTED] portato dal decreto ingiuntivo Trib. Brescia n. 2120/2020, in forza del quale era stata promossa la procedura esecutiva;
- che, notificato il ricorso, la [REDACTED] si costituiva nel procedimento n. 16333/2024 r.g., aderendo integralmente alle difese di [REDACTED];
- che si costituiva anche [REDACTED], chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi spiegata da [REDACTED] e la conferma della gravata ordinanza;
- che il giudice confermava “*la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata resa il 13.11.2024 nell'esecuzione n. 1863/2021 R.G. Es. mob.*”, assegnando alle parti termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- che, pertanto, [REDACTED] promuoveva il presente giudizio di merito *ex art.* 618, co. II, c.p.c.;
- che l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo era errata, in quanto l'esercizio del recesso ad opera del socio equivaleva al compimento di un atto dispositivo sul bene pignorato, ossia un atto precluso al debitore proprio in ragione del vincolo di indisponibilità conseguente al pignoramento;
- che, in ogni caso, il recesso operato dal debitore esecutato era illegittimo, non operando nel caso di specie le ipotesi per le quali lo statuto della società prevedeva la possibilità di esercitare tale diritto e non ricorrendo, in ogni caso, le modalità di esercizio convenute nello statuto;



- che, infatti, [REDACTED] aveva motivato le ragioni del recesso, ricollegandole al fatto che non era più amministratore della società;
- che, tuttavia, il socio non era titolare di alcun diritto a rimanere sempre amministratore della società e la perdita di tale carica non costituiva motivo giustificativo del recesso.

Si costituiva ritualmente in giudizio la [REDACTED], associandosi alle difese e facendo proprie le domande proposte dall'opponente [REDACTED].

Si costituiva, infine, [REDACTED], contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in via preliminare, eccependo il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED], considerato come questa si fosse resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti del debitore esecutato non in proprio, ma quale mandante senza rappresentanza e, pertanto la sua legittimazione era limitata al mandato all'incasso dei crediti, ma non poteva disporre in difetto di apposito potere conferitole dal mandante; nel merito ribadiva la correttezza dell'ordinanza estintiva impugnata, considerato come, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso era venuto meno l'oggetto del pignoramento, il quale era stato sostituito da un credito vantato dall'ex socio nei confronti della società, credito tuttavia non aggredibile nell'ambito di una procedura di pignoramento mobiliare come quella intrapresa da [REDACTED]; in ogni caso il debitore esecutato evidenziava la legittimità del recesso esercitato, contestando le tesi sostenute sia dall'opponente che dalla società.

Senza che fosse disposta attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario della causa fissava udienza per la rimessione in decisione.

A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 16.2.2026 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta da [REDACTED] è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.

Eccezione di difetto di contraddittorio.

Il debitore esecutato in via preliminare ha eccepito il difetto di contraddittorio, in quanto parte opponente avrebbe dovuto instaurare il presente giudizio anche nei confronti del custode delle quote,



al quale attribuisce in linea teorica, secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, la legittimazione a recedere dalla qualità di socio.

Il rilievo processuale non è condivisibile, considerato come l'oggetto del presente giudizio è l'impugnazione dell'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, con l'effetto che le parti del presente giudizio non possono che essere coloro che sono parti dell'esecuzione.

Il custode dei beni pignorati è un incaricato dalla procedura, ma non è parte della stessa.

Eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opponente.

Preliminare è l'esame dell'eccezione sollevata da [REDACTED], relativa al prospettato difetto di legittimazione attiva dell'opponente, in quanto [REDACTED] si sarebbe resa cessionaria dei crediti vantati nei suoi confronti in qualità di mandataria di altro soggetto non conosciuto e, pertanto, non in nome proprio, difettando, quindi, del potere di agire in difetto di specifico mandato che vada oltre l'attività di mero incasso dei crediti.

L'eccezione non può essere condivisa, considerato come la legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi discende *sic et simpliciter* dal fatto che l'opponente sia parte del processo esecutivo in cui è stato disposto l'atto che si assume illegittimo; trattasi, in sostanza, di una legittimazione attiva di natura strettamente processuale, mentre la contestazione in ordine alla titolarità o meno dei crediti fuoriesce dall'ambito del presente giudizio, essendo destinata a essere vagliata in una eventuale opposizione all'esecuzione, ossia in un giudizio di merito differente da quello in esame.

Il merito dell'opposizione.

Passando, quindi, al merito dell'opposizione proposta da [REDACTED], va sottolineato come l'effetto proprio del pignoramento è quello di imporre un vincolo di indisponibilità sui beni colpiti dalla procedura esecutiva, i quali, pertanto, da tale momento non possono essere sottratti alla finalità di soddisfacimento dei creditori.

In sostanza, quindi, il pignoramento, pur non incidendo sul diritto di proprietà del debitore sul bene pignorato, imprime sul bene pignorato una destinazione che il debitore esecutato non può alterare o pregiudicare con una propria condotta.



La funzione *latu sensu* conservativa del pignoramento, pertanto, non può essere elusa da condotte poste in essere dal debitore, le quali comunque finiscano per sottrarre il bene pignorato dalla destinazione di soddisfazione del credito allo stesso conferita.

Nel caso di specie [REDACTED], pretendendo di esercitare il recesso da socio della [REDACTED], ha di fatto mirato a conseguire un risultato elusivo della destinazione della quota da egli posseduta alla soddisfazione dei crediti, in quanto, così operando, ha perseguito il risultato, non consentito, di sganciare il bene pignorato, ossia la quota di partecipazione nella [REDACTED], alla finalità di soddisfazione dei crediti impartita proprio tramite l'atto di pignoramento.

In sostanza, quindi, il recesso operato dal debitore esecutato assume portata equivalente a un atto dispositivo, in quanto mira a sottrarre il bene pignorato dalla finalità di soddisfazione del credito pignoratizio, ossia la finalità preclusa dall'art. 2913 c.c.

Del tutto irrilevante in questa sede è verificare se l'esercizio del diritto di recesso ad opera di [REDACTED] fosse stato effettuato in presenza dei presupposti e delle condizioni concordate con la statuto della società, in quanto, a prescindere da tale vaglio, tale diritto deve considerarsi congelato in capo al debitore principale sino a quando non si sia esaurito il procedimento esecutivo, essendo destinato, eventualmente, a operare sull'eventuale eccedenza residua, una volta soddisfatti i crediti procedenti e intervenuti.

Conclusioni.

Le considerazioni esposte, pertanto, portano a riconoscere come errata l'ordinanza impugnata, in quanto ha disposto l'estinzione della procedura esecutiva proprio in considerazione del fatto che sarebbe venuto meno, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso operato dal debitore esecutato, lo stesso bene oggetto dell'esecuzione, sostituito da una posta di credito.

Per tali ragioni, pertanto, va dichiarata l'illegittimità e per l'effetto va revocata l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n. 1863/2021 r.g.e. (cui è riunita la n. 1898/2021 r.g.e.) emessa dal Giudice dell'Esecuzione il 13 novembre 2023 e comunicata dalla Cancelleria il successivo 25 novembre, con conseguente ripristino della procedura esecutiva e del vincolo del pignoramento sulla



quota societaria pignorata.

Le spese di lite, anche per la fase cautelare *ante causam*, seguono la soccombenza e si liquidano a carico del debitore esecutato [REDACTED] in complessivi euro 5.145,00, oltre c.p.a., di cui euro 545,00 per rimborso spese ed euro 600,00 per spese generali, quanto a [REDACTED]; in complessivi euro 4.600,00, oltre c.p.a., di cui euro 60,00 per spese generali, quanto a [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento dell'opposizione proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED], revoca l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n. 1863/2021 r.g.e. (cui è riunita la n. 1898/2021 r.g.e.) emessa dal Giudice dell'Esecuzione il 13 novembre 2023 e comunicata dalla Cancelleria il successivo 25 novembre, con conseguente ripristino della procedura esecutiva e del vincolo del pignoramento sulla quota societaria pignorata;
- condanna [REDACTED] a rifondere [REDACTED] delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.145,00, oltre c.p.a., di cui euro 545,00 per rimborso spese ed euro 600,00 per spese generali;
- condanna [REDACTED] a rifondere [REDACTED] delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.600,00, oltre c.p.a., di cui euro 60,00 per spese generali

Così deciso in Milano il 17 febbraio 2026

Il giudice

Francesco Ferrari

